

ALLEGATO B

Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Comuni, singoli o associati, nonché ai Municipi, per le spese necessarie ai fini dell'istituzione e gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani.

1. Scopo e oggetto dei contributi

La legge regionale n. 20/2007 è rivolta alla promozione della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali, coinvolgendo direttamente i giovani dai 14 anni ai 25 anni di età, in modo da facilitare la conoscenza dell'attività e delle funzioni dell'ente locale.

I contributi di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), della citata legge regionale, sono finalizzati alla copertura delle spese necessarie ai fini dell'istituzione e della gestione dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei Giovani (d'ora in poi denominati Consigli dei Giovani).

2. Enti interessati

Possono accedere ai contributi di cui alla legge regionale n. 20/2007 i Comuni, singoli o associati, nonché i Municipi.

3. Modalità di inoltro della domanda

La domanda di contributo per le spese necessarie ai fini dell'istituzione o della gestione dei Consigli dei Giovani, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'ente locale, deve essere inoltrata alla competente struttura di gestione della Regione Lazio, mediante invio di posta elettronica certificata (PEC).

A pena di inammissibilità, la domanda deve essere corredata dalla necessaria documentazione in copia conforme.

4. Termine di presentazione della domanda

A pena di inammissibilità, la presentazione della domanda di contributo deve avvenire entro la data stabilita dall'apposito avviso pubblico emanato per ogni anno interessato.

5. Criteri di ammissibilità della domanda

A pena di inammissibilità della domanda, alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti in copia conforme:

a) per l'istituzione

- l'atto formale di istituzione, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale;
- apposito Regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l'atto istitutivo.

b) per la gestione

- adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale dei giovani e ratificato dall'Amministrazione comunale, secondo le norme statutarie e/o regolamentari;
- adozione di un preventivo delle spese dettagliato, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale.

6. Valutazione della domanda

Ai fini della determinazione dell'importo del contributo, si procede come segue:

a) per l'istituzione sono previsti un massimo di punti 5 o 6 (Unione di Comuni), di cui:

- punti 3 per la trasmissione di idonea documentazione comprovante:
 - la formale istituzione del Consiglio dei Giovani, secondo i criteri definiti al punto 5a),
 - l'indicazione che le elezioni saranno svolte entro l'anno solare di riferimento,
 - l'adozione del relativo preventivo delle spese inerenti alle procedure elettorali;
- punti 1 per l'indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani, e/o in base alla presenza di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato;
- punti 1 per lo stanziamento, sul bilancio comunale, di una somma destinata a concorrere alla copertura delle spese inerenti all'istituzione del Consiglio dei Giovani, impegnata nel precedente esercizio finanziario;
- punti 1 in caso di Consigli promossi da una unione formale di più Comuni, con indicazione del comune capofila.

b) per la gestione sono previsti un massimo punti 5, di cui:

- punti 1 per l'adozione di un programma di attività annuale, approvato con deliberazione del Consiglio dei Giovani e ratificato con determinazione dall'Amministrazione Comunale;
- punti 1 per l'adozione di un preventivo delle spese, approvato con le medesime modalità previste per il programma di attività annuale;
- punti 1 per la indicazione di una sede ad uso esclusivo, assegnata dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle attività del Consiglio dei Giovani, e/o in base alla presenza di uno spazio dedicato sul sito istituzionale del Comune interessato;
- punti 1 per la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo entro la data stabilita dall'apposito avviso pubblico emanato per ogni anno interessato, di una relazione annuale sullo stato della condizione giovanile e delle politiche giovanili nel territorio di riferimento, relativa all'anno precedente;
- punti 1 per lo stanziamento, sul bilancio comunale, di una somma destinata a concorrere alla copertura delle spese inerenti all'attuazione del programma annuale di attività del Consiglio dei Giovani, impegnata nel precedente esercizio finanziario.

7. Formazione delle graduatorie

A seguito dell'istruttoria delle domande ammissibili, è disposta la formazione di due distinte graduatorie, una per l'istituzione e una per la gestione dei Consigli dei Giovani.

A parità di punteggio, risulterà primo in graduatoria l'ente locale con maggior numero di abitanti.

In mancanza di indicazione in domanda del numero degli abitanti rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, il numero degli abitanti verrà acquisito dal sito istituzionale dell'ISTAT www.istat.it.

8. Limiti dei contributi

Ai Consigli dei Giovani è destinato il 70% dello stanziamento previsto dall'apposito capitolo di bilancio regionale, ripartito in egual misura (50%) per finanziare le domande di nuove istituzioni dei Consigli e delle gestioni di quelli già operanti.

Ai fini dell'ottimizzazione della concessione dei contributi regionali, atteso che le risorse di cui sopra verranno ripartite a seconda del numero dei soggetti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie approvate per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani, le eventuali economie di spesa derivanti da una delle due graduatorie verranno utilizzate per finanziare l'altra, qualora necessario.

L'entità dei contributi concedibili per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani è pari a € 1.000,00 (euro mille) per ogni punto attribuito in sede di valutazione della domanda.

Gli importi massimi di spesa annuale da ammettere al contributo, nell'ambito della disponibilità di bilancio, per ciascun soggetto richiedente, sono pertanto pari a € 6.000,00 (euro seimila) per l'istituzione e € 5.000,00 (euro cinquemila) per la gestione.

9. Erogazione dei contributi

Il contributo concesso per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani verrà erogato con le seguenti modalità:

- il 50 (cinquanta) per cento dell'importo complessivo all'atto dell'approvazione delle graduatorie dei beneficiari;
- il restante 50 (cinquanta) per cento a seguito della congrua rendicontazione delle spese sostenute, redatta conformemente al punto 12 del presente allegato.

10. Tipologie di spesa

Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) Per l'istituzione dei Consigli dei Giovani

- a.1) spese inerenti alle procedure elettorali e la convocazione dei comizi (realizzazione e stampa manifesti, materiale elettorale *et similia*);
- a.2) spese per attività istituzionali finalizzate alla informazione e diffusione sul territorio comunale dell'istituzione del Consiglio;
- a.3) spese per iniziative di promozione della partecipazione giovanile (convegni, eventi, manifestazioni, incontri nelle scuole *et similia*);
- a.4) spese inerenti alla costituzione e il funzionamento dei seggi elettorali (nella misura massima del 15% del contributo);
- a.5) spese inerenti all'acquisto di beni durevoli (arredi, attrezzature informatiche *et similia*) da destinare all'uso esclusivo del Consiglio nella misura massima del 50% del contributo;
- a.6) spese inerenti all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, *et similia*) nella misura massima del 20% del contributo.

b) Per la gestione dei Consigli dei Giovani

- b.1) spese inerenti all'attuazione del programma annuale di attività presentato e finanziato;
- b.2) spese inerenti all'acquisto di beni di consumo per il funzionamento del Consiglio (cartucce per stampanti, materiali di cancelleria, *et similia*) nella misura massima del 20% del contributo;
- b.3) spese inerenti all'acquisto, la manutenzione o il rinnovo di beni durevoli da destinare all'uso esclusivo del Consiglio nella misura massima del 30% del contributo.

Non sono ammissibili in alcun modo spese inerenti al pagamento di gettoni di presenza o compensi erogati a qualsiasi titolo in favore dei componenti del Consiglio o di soggetti terzi per eventuali consulenze esterne.

11. Rinnovo

Alla scadenza naturale del Consiglio dei Giovani, ovvero in caso di prolungata inattività dello stesso, si procede al rinnovo del Consiglio mediante domanda di gestione, con specifica che trattasi di rinnovo, alla quale allegare la seguente documentazione:

- copia conforme dell'atto di istituzione del Consiglio, da adottarsi con deliberazione del Consiglio comunale, ovvero con deliberazione della Giunta comunale ratificata dal Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal rispettivo Statuto comunale, e dell'apposito Regolamento, adottato con le medesime modalità previste per l'atto istitutivo;
- preventivo delle spese relative alle procedure elettorali per rinnovo, di cui al punto 10, lett. a), da adottarsi con Deliberazione di Giunta comunale.

12. Rendicontazione

La rendicontazione del contributo regionale concesso per i Consigli dei Giovani deve pervenire alla competente struttura di gestione, improrogabilmente, entro e non oltre il termine di 12 (dodici) mesi dall'erogazione dell'acconto e deve essere idonea a giustificare le spese preventivate in sede di presentazione della domanda.

Ai fini dell'erogazione del saldo, pari al 50% del contributo concesso, la rendicontazione deve contenere:

- la copia conforme delle determinazioni dirigenziali di liquidazione delle spese sostenute;
- la copia conforme dei mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune, attestanti che le spese sostenute dall'Ente si riferiscono al progetto presentato e finanziato.

Saranno liquidate solo le spese effettivamente e debitamente rendicontate.

13. Controlli

L'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi regionali concessi per l'istituzione e per la gestione dei Consigli dei Giovani avviene secondo le seguenti modalità:

- 1) controlli puntuali mediante esame dei giustificativi di spesa corredati dei relativi mandati di pagamento quietanzati emessi dal Comune;
- 2) controlli a campione presso i soggetti beneficiari, mediante verifica della realizzazione del programma di attività.

Tali controlli sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e l'inibizione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di benefici.

Il controllo puntuale ed il controllo a campione non sono tra loro alternativi: lo svolgimento del controllo puntuale non preclude la possibilità che i soggetti beneficiari possano essere anche oggetto di controllo a campione.

14. Revoca dei contributi

Si procede alla revoca totale o parziale del contributo regionale concesso e all'eventuale recupero delle somme erogate nei seguenti casi:

a) per l'istituzione

- mancata istituzione del Consiglio dei Giovani entro l'anno solare di presentazione della domanda;
- mancata/parziale rendicontazione del contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 12;
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 10;

b) per la gestione

- mancata/parziale attuazione del programma di attività annuale del Consiglio dei Giovani entro e non oltre 12 (dodici) mesi dell'erogazione dell'acconto del contributo concesso;
- mancata/parziale rendicontazione del contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 12;
- mancata/parziale corrispondenza delle spese rendicontate con le tipologie di spesa ammissibili a contributo, secondo i criteri previsti al precedente punto 10.

In caso di revoca, si procederà al recupero delle somme erogate.